



Milano lì, 1 Ottobre 2026  
Prot. n. 116 ON/ec

Alle  
Aziende Associate  
Loro Sedi

### CIRCOLARE N. 48

**OGGETTO: Nota ADM - Benefici sul gasolio commerciale utilizzato nel settore del trasporto. Rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel terzo trimestre 2026.**

A partire dal **1° ottobre 2026**, cambiano le regole per richiedere l'agevolazione sul gasolio tramite compensazione:

- **Nuovo obbligo telematico:** La dichiarazione per fruire dell'agevolazione deve essere presentata **esclusivamente in forma telematica**.
- **Consumi del 3° trimestre:** Per i consumi effettuati tra il **1° luglio e il 30 settembre 2026**, la dichiarazione di rimborso deve essere compilata seguendo attentamente le istruzioni specifiche indicate nel paragrafo *"V. Invio telematico delle dichiarazioni di rimborso"* dell'informativa.

A causa del prolungarsi degli effetti economici derivanti dal continuo aumento dei prodotti energetici, l'aliquota ordinaria di accisa sul gasolio come carburante, stabilita a 672,90 euro per mille litri a decorrere dal 1° gennaio 2026, è stata più volte rideterminata da successivi provvedimenti normativi così come evidenziati nel contesto di riferimento della nota dell'ADM.

Il decreto legislativo numero 43 del 2025 stabilisce che ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento HVO, tassati per equivalenza come il gasolio carburante e consumati puri, si applica un'aliquota di accisa ridotta a 617,40 euro per mille litri per cinque anni dal 15 maggio 2025, in conformità con la direttiva europea del 27 ottobre 2003. Per applicare l'aliquota di accisa ridotta, i biocarburanti indicati devono rispettare il regolamento europeo del 2014, soddisfacendo le condizioni di essere conformi ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dalla direttiva del 2018 e prodotti esclusivamente con le materie prime elencate nell'allegato IX della stessa direttiva.

Anche l'aliquota di accisa ridotta applicata ai gasoli paraffinici (HVO), introdotta dal decreto legislativo n. 43/2025 per i prodotti conformi al regolamento europeo, è stata modificata e ricalcolata più volte nel corso del periodo in cui questi carburanti sono stati consumati riportati nelle premesse dell'informativa.

La nota chiarisce che il riallineamento e le variazioni temporanee delle aliquote sul gasolio carburante non hanno alcun effetto fiscale sulle accise per gli autotrasportatori di merci e per specifiche categorie di trasporto persone. Per questi soggetti rimane infatti invariata l'aliquota speciale sul gasolio commerciale pari a **403,22 euro per mille litri**.

L'importo effettivo del rimborso spettante può comunque variare sia in base al tipo di carburante o biocarburante rifornito, sia in base alla relativa aliquota applicata dal soggetto obbligato d'imposta al momento dell'immissione in consumo, oppure a causa dell'eventuale mancanza di questa informazione.

Il termine per presentare la dichiarazione di rimborso, indispensabile per accedere al beneficio fiscale sul gasolio commerciale, va dal 1° ottobre al 2 novembre 2026.

Sul sito internet ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (**[www.adm.gov.it](http://www.adm.gov.it)**), all'interno della sezione dedicata alle accise e ai benefici per il gasolio da autotrazione, è stato reso disponibile il software aggiornato. Questo programma è necessario per compilare e stampare la dichiarazione di rimborso relativa ai consumi effettuati nel **terzo trimestre 2026**.

I soggetti obbligati a richiedere il rimborso in denaro possono, in via del tutto eccezionale e residuale, presentare la dichiarazione in **formato cartaceo** (redatta come dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000).

Questa modalità è consentita esclusivamente a chi si trova in tutte le seguenti condizioni:

- ✓ Non utilizza il Servizio Telematico Doganale – E.D.I.;
- ✓ Non possiede una Posta Elettronica Certificata (PEC) o è impossibilitato a usarla.

In questo caso, la dichiarazione cartacea deve essere obbligatoriamente accompagnata da un **supporto informatico** (come una chiavetta USB, un CD-rom o un DVD) che contenga il file della dichiarazione stessa.

Nel **capitolo II**, la nota chiarisce che l'importo del rimborso **non è fisso, ma cambia** in base a due fattori:

- Il **tipo di carburante** utilizzato (gasolio tradizionale o gasolio paraffinico HVO).
- Il **periodo di tempo** in cui è stato effettuato il consumo.

Questo accade perché, mentre l'aliquota agevolata finale (quella spettante a chi ha diritto al rimborso) resta sempre la stessa, le tasse d'origine (le accise normali) sul gasolio e sull'HVO sono state modificate più volte nel tempo dai diversi decreti. Di conseguenza, la differenza da rimborsare viene calcolata di volta in volta in base alla tariffa in vigore al momento del consumo.

Il beneficio spetta per l'attività di trasporto di merci effettuata con veicoli di massa massima complessiva **pari o superiore a 7,5 tonnellate**. I soggetti ammessi (Paragrafo III, n. 1 della nota) sono suddivisi in tre categorie:

- **Autotrasportatori per conto di terzi:** persone fisiche o giuridiche che devono essere obbligatoriamente iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
- **Autotrasportatori in conto proprio:** persone fisiche o giuridiche che devono essere munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e regolarmente iscritte nell'apposito elenco istituito.
- **Imprese dell'Unione Europea:** imprese stabilite in altri Stati membri dell'UE, a condizione che siano in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina comunitaria per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.

Per giustificare i consumi effettuati e beneficiare dell'agevolazione, gli esercenti delle attività di autotrasporto devono obbligatoriamente dimostrare gli acquisti di gasolio commerciale attraverso le relative fatture emesse dal fornitore. Questo obbligo deriva dall'applicazione della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la quale ha espressamente abrogato il precedente regolamento che disciplinava la vecchia "scheda carburante", ovvero il sistema semplificato di annotazione per gli acquisti di carburante per autotrazione. Di conseguenza, la fattura del fornitore rimane l'unico documento idoneo e richiesto dal testo per certificare la spesa e i consumi.

Per poter beneficiare del rimborso relativo ai rifornimenti di carburante effettuati presso gli impianti di distribuzione stradale, è obbligatorio indicare la targa del veicolo nella fattura elettronica. Tale disposizione è confermata in conformità alla nota n. 64837/RU del 7 giugno 2018 dell'allora Direzione Centrale Legislazione e Procedure Accise e altre Imposte Indirette.



Non sono ammessi all'agevolazione i consumi di gasolio usato come carburante impiegati da:

- ✓ **Veicoli Euro 4 o inferiore:** sono esclusi per i soggetti indicati ai punti 1 e 2 del paragrafo III.
- ✓ **Veicoli con massa inferiore a 7,5 tonnellate:** sono esclusi per i soggetti indicati al punto 1 del paragrafo III.
- ✓ **Veicoli di categoria M1:** sono esclusi (in quanto non ammessi dalla Direttiva 2003/96/CE) per i soggetti indicati al punto 2 del paragrafo III; si tratta dei veicoli aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (ai sensi della Direttiva 2007/46/CE).

Si ricorda che i soggetti interessati hanno la possibilità di inviare le proprie dichiarazioni utilizzando il Servizio Telematico Doganale – E.D.I. Le specifiche modalità tecniche e operative necessarie per poter concretamente fruire di questo servizio telematico sono illustrate al Paragrafo V della nota.

Le nuove modifiche normative impongono di cambiare la dichiarazione per calcolare esattamente l'importo spettante. Queste modifiche prevedono innanzitutto l'introduzione di tredici quadri specifici denominati **A-n**, ciascuno corrispondente a una delle situazioni individuate nel precedente paragrafo II, oltre a due ulteriori quadri residuali riservati ai rifornimenti da distributori privati che sono stati ricevuti nel trimestre precedente e consumati nel trimestre di riferimento.

Si ricorda che per via delle modifiche introdotte dall'articolo 61 del decreto legge numero 1 del 2012, i crediti d'imposta accumulati per i consumi effettuati durante il secondo trimestre dell'anno 2026 si potranno utilizzare in compensazione entro la scadenza del 31 dicembre 2027.

In base al testo fornito, a partire dalla data di scadenza della compensazione inizia a decorrere il termine stabilito dall'articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000 per richiedere il rimborso in denaro delle somme eccedenti e non compensate. Di conseguenza, questa specifica istanza per la restituzione del credito residuo dovrà essere inviata tassativamente entro il 30 giugno 2028.

❖ **Si allega integralmente informativa ADM.**

Cordiali saluti.

F.to il Direttore  
Onofrio Nacci